

a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attività di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie;

b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;

c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalità di contribuzione al Fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonché, relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalità di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicità di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilità, in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonché con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introduzione della possibilità di ricom-

prendere tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del predetto testo unico i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto.

7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il 1° giugno 2000. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 6. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.

Al comma 1, sostituire le parole: è delegato fino a: al fine di con le seguenti: è impegnato a presentare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge teso a.

3. 2. Giordano, Bonato, Rubino.

Al comma 1, sopprimere le parole: di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali.

3. 22. Molgora, Frosio Roncalli, Rubino.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: fino.

3. 8. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 5 milioni.

3. 3. Giordano, Bonato, Rubino.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed.

* **3. 10.** Giovanni Pace, Antonio Pepe, Contento, Armani, Fino, Marengo, Carlo Pace, Rubino.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed.

* **3. 16.** (3. 21) Leone, Conte, Berruti, De Luca, Rubino.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed.

* **3. 19.** Repetto, Rubino.

Al comma 2, a), dopo le parole: sono fiscalmente a carico aggiungere le seguenti: nonché ai lavoratori dipendenti iscritti al fondo di previdenza di cui alla legge 29 novembre 1962, n. 1655 e al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, anche per la parte di contribuzione eccedente quella obbligatoria.

** **3. 25.** Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: sono fiscalmente a carico aggiungere le seguenti: nonché ai lavoratori dipendenti iscritti al fondo di previdenza di cui alla legge 29 novembre 1962, n. 1655 e al de-

creto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, anche per la parte di contribuzione eccedente quella obbligatoria.

** **3. 18.** Repetto, Duilio.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: del trattamento fiscale dei fondi pensione aggiungere le seguenti: anche aperti

3. 15. Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 2, lettera d), sostituire il primo periodo con il seguente: previsione di una disciplina transitoria per gli iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi d attuazione, volta a prevedere il rispetto dei principi fissati dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i soggetti ivi considerati e l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data, per i soggetti iscritti alle forme medesime successivamente al 28 aprile 1993.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

3. 17. Leone, Conte.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e.

3. 20. Taradash.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esenzione dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni;

b) detrazione dall'imposta di un importo determinato applicando l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito ai premi versati, con un aumento fino al doppio delle misure attualmente previste, esclusivamente:

1) per contratti di assicurazione aventi per oggetto o il rischio di premorienza, o il rischio di invalidità permanente con un grado superiore al dieci per cento, o il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;

2) per i contratti di assicurazione la cui durata minima sia di quindici anni, ovvero l'assicurato raggiunga a scadenza almeno il sessantesimo anno di età a condizione che la durata minima sia almeno di cinque anni, e che prevedano la copertura del rischio di premorienza per un capitale pari al almeno quindici volte il premio annuo pattuito, proporzionalmente riducibile qualora la durata contrattuale sia inferiore a quindici anni, oppure l'erogazione di una rendita vitalizia il cui capitale costitutivo non sia inferiore al cinquanta per cento del montante accumulato alla scadenza; il limite di detrazione è aumentato di un milione di lire per il coniuge e per ciascun figlio a carico;

c) assoggettamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti, senza alcuna riduzione, all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;

d) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa prevista al presente comma.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

3. 9. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta *con le seguenti:* revisione dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta prevedendone un innalzamento e la cumulabilità con il coniuge a carico

3. 26. Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Al comma 4, lettera b), sopprimere la parola: esclusivo

3. 13. Carlo Pace, Armani, Contento, Fino, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Rubino.

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: grave

3. 14. Carlo Pace, Armani, Contento, Fino, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Rubino.

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

3. 24. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Rubino.

Sopprimere il comma 5.

3. 12. Carlo Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento, Fino, Marengo, Giovanni Pace, Rubino.

Al comma 5, all'alinea, sopprimere le parole da: nonché delle indennità *fino a:* 22 dicembre 1986, n. 917

3. 11. Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Antonio Pepe, Marengo, Armani, Rubino.

Al comma 5, lettera a), sopprimere la parola: consimili

- 3. 23.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Rubino.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: del parere aggiungere la seguente: vincolante

- 3. 4.** Giordano, Bonato, Rubino.

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

- 3. 5.** Giordano, Bonato, Rubino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Norme per incentivare il trasferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensioni e per favorire la libertà di scelta dei lavoratori fra diversi fondi pensione).

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: « 2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa e di lavoro autonomi dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ».

2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: « 2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo;

la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base collettiva ».

3. Il comma 3-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: « 3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di due anni con continuità degli apporti contributivi e della messa a disposizione del TFR. La Commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai varifondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possono creare documento iscritti ai fondi. »

4. — soppresso l'articolo 9, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Il Governo è delegato a emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo finalizzato a prevedere misure di coordinamento e armonizzazione con il trattamento, anche tributario, previsto dalla presente legge a salvaguardia delle quote di TFR già destinate ai fondi pensione.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

- 3. 01.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il comma 33 dell'articolo 69 della legge n. 449 del 27/12/1997 è sostituito dal seguente: « 33. Venute meno le condizioni indicate nella tabella E di cui al comma 32 per almeno due esercizi consecutivi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per gli iscritti in servizio alla data di applicazione delle disposizioni di cui al

comma 32, accordi con le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da quanto indicato nella lettera *a)* del predetto comma 32, anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per gli iscritti in quiescenza alla data di applicazione delle disposizioni, di cui al comma 32, viene automaticamente ripristinata, solo per il futuro, la correzione ai predetti pensionati dalla perequazione annuale anche sul trattamento pensionistico integrativo.»

2. Relativamente ai regimi integrativi delle esigenze di credito indicate nel citato decreto legislativo n. 537 del 1990 che siano o siano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui al comma 32 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del decreto di liquidazione.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

3. 03. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale, Rubino.

COMPENSAZIONE

Compensazione del Gruppo Forza Italia

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utiliz-

zando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

n. 1. Conte.

(A.C. 5858 – sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

*(Disposizioni in materia di IVA
relativamente alle operazioni creditizie
e finanziarie).*

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti ».

(A.C. 5858 – sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DEL
SENATO

ART. 5.

(Proroga di termine).

1. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 ottobre 1999.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere finanziario deri-

vante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo e nei limiti delle somme iscritte in bilancio a seguito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 449 del 1997.

5. 1. La Commissione.